

## **DETERMINAZIONE N. 15 del 2021**

Lucca, li 15.06.2021

**Prot. n. 520/2021**

**OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DPO/RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) ED ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY PER CONTO DI LUCCA HOLDING S.P.A – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) DLGS. N. 50/2016. – UTILIZZO PROROGA TECNICA DI 6 MESI COME PREVISTO DAL PRECEDENTE AFFIDAMENTO.**

**CIG N. Z0A27F71D6**

*Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018;*

PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- Nel mese di aprile 2019 è stato approvato il Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in vigore dal 24 maggio 2016 ed applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che innova la normativa relativa al trattamento dei dati personali nonché la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Tale Regolamento all'art. 37 prevede, tra l'altro, che “*il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati?*” (Data Protection Officer) e tale designazione è richiesta ogni qualvolta il trattamento viene effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico;
- LH è qualificabile come impresa pubblica in quanto interamente controllata dal Comune di Lucca;
- Con determinazione n. 22 del 2019 (prot. LH n.453/2019 agli atti del fascicolo d'ufficio) a seguito di procedura a mezzo piattaforma START, è stato affidato direttamente il servizio di consulenza di cui all'oggetto all'Avv. Alessandro Mosti, per un corrispettivo pari ad

## DETERMINAZIONE N. 15 del 2021

- Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA per il periodo di un anno;
- Nell'offerta presentata dall'Avv. Mosti veniva precisato che l'attività consisterà in:
    - Assistenza e rappresentanza del Cliente in tutte le attività necessarie per l'adeguamento al Regolamento europeo in materia di Privacy. In particolare, l'attività del professionista consisterà nelle attività indicate nella comunicazione emessa da Lucca Holding in data 20 marzo 2019 prot. N. 359/2019;
    - Tali attività saranno svolte mediante:
      - Incontri e audit in azienda;
      - Attività di front office e back office;
      - Report finale consistente in un insieme di regole comportamentali che devono essere adottate dall'ente e che consentono, da un lato, di adeguarsi alla normativa privacy, dall'altro, di individuare con esattezza la persona fisica che ha dato corso ad una condotta illegittima;
  - L'Avv. Mosti ha svolto inoltre la funzione di DPO per Lucca Holding S.p.A., per l'intero periodo di un anno, aggiornando le procedure interne in materia di privacy, rapportandosi con i dipendenti e realizzando anche appositi riunioni/corsi di formazione per il personale, pertanto si ritiene che il grado di soddisfazione relativo al servizio svolto è più che positivo e non ha dato adito a reclami né ad applicazioni di penali nel corso del periodo contrattuale;
  - Considerato il periodo relativo all'emergenza Covid 19, con determinazione n. 12/2020 (prot. LH n. 429/2020 agli atti del fascicolo d'ufficio) è stato deciso di *“rinnovare per un anno, più l'eventuale periodo di proroga tecnica di 6 mesi, l'incarico professionale di cui all'oggetto all'Avv. Alessandro Mosti [...] per un compenso annuo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA e CPA”*;
  - Poiché con l'Assemblea di approvazione del bilancio esercizio chiuso al 31.12.2020 di LH SpA si avrà la nomina del nuovo Organo Amministrativo, si è ritenuto opportuno avvalersi della c.d. *“proroga tecnica”* di 6 mesi e far scadere l'incarico alla data del 15.12.2021 in modo tale da dare il tempo al nuovo Amministratore di decidere in merito alla nuova procedura di affidamento;

## DETERMINAZIONE N. 15 del 2021

- Il maggior importo, derivante dai 6 mesi di proroga tecnica, era già stato considerato nel precedente rinnovo (cfr. determinazione n. 12/2020 più sopra citata) e non altera comunque la procedura utilizzata per l'individuazione del soggetto affidatario del servizio di consulenza di cui all'oggetto;
- L'**art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. N. 50/2016** prevede che le Stazioni Appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto **anche senza previa consultazione di due o più operatori economici** o per i lavori in amministrazione diretta”*;
- L'importo dei c.d. “affidamenti sotto soglia” è stato modificato attraverso la Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 recante *“Misure urgenti per la semplificazione”* che all'art. 2 prevede che le *“Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture [...] di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto [...] per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”* e successivamente con il D.L. n. 77/2021 che ha modificato la lettera a) del comma 2 dell'art. 36 prevedendo *“affidamento diretto [ .. ] e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- In base al *“Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori ad euro 40.000,00 oltre IVA”* di LH SPA (ultima modifica approvata con determinazione n. 40 del 29/11/2019) è previsto che la S.A. (Stazione Appaltante) proceda per *“per la soglia di importo compresa tra **Euro 1.000,00 ed euro 11.999,99** attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione commerciale, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato. L'affidamento deve risultare da una determina dell'Amministratore Unico.”* [art. 5, comma 4 lett.b)];
- Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre, considerata la presenza di entrambe le condizioni (modalità

## **DETERMINAZIONE N. 15 del 2021**

di aff. diretto e importo inferiore a 40.000 euro), di esonerare l'affidatario, dalla prestazione della garanzia definitiva come previsto all'art. 103, co. 11 Dlgs. n.50/2016;

- Il responsabile del presente Procedimento è stato individuato nella dott.ssa *Daniela Di Monaco*, dipendente di Lucca Holding S.p.A. che ha presentato apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 42 dlgs. n. 50/2016 (prot. LH n.407/2020 del 26.05.2020 agli atti del fascicolo d'ufficio);

5

*visto quanto in premessa:*

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di avvalersi del periodo di proroga tecnica di 6 mesi (scadenza al 15.12.2021) per l'incarico professionale affidato all'Avv. Alessandro Mosti, con Studio in Massa, viale Massa Avenza n.38/B P.IVA: 02009820461, per il periodo corrispondente pari ad Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) oltre IVA e CPA;
2. Di dare mandato al RUP individuato per la presente procedura, di procedere con le comunicazioni del caso al professionista incaricato.

L'Amministratore Unico  
*f.to Dott. Claudio Del Prete*